

La Camera,

premessò che:

il disposto della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha stabilito di trasferire alle regioni il 50 per cento dei proventi delle tasse di concessione governativa relative alla licenza di attività venatoria;

quanto stabilito dalla legge in questione è stato attuato limitatamente agli anni 2000 e 2003 per una quota parziale, vale a dire inferiore al 50 per cento. Dall'anno successivo, e cioè per l'annualità 2004, sarebbe stato possibile il finanziamento annuale;

a partire da quella data i Governi che si sono succeduti non hanno attuato quanto stabilito dalla legge n. 388 del 2000 e conseguentemente le regioni non hanno più usufruito dei finanziamenti statali che gli spettavano;

la legge quadro n. 157 del 1992 sulla regolamentazione del prelievo venatorio e la protezione della fauna selvatica omeoterma è una normativa che delega alle regioni la gestione faunistico-venatoria e ambientale del territorio agro-silvo-pastorale mediante l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), le aziende faunistico-venatorie, le zone di ripopolamento e cattura, le aree pubbliche e private per la riproduzione della fauna selvatica, le oasi e le zone di protezione, queste ultime in attuazione delle direttive e convenzioni internazionali a tutela delle avifaune migratorie;

i proventi del 50 per cento delle tasse venatorie destinate alle regioni potrebbero essere utilizzati e vincolati per opere di miglioramento ambientale e di ricerca scientifica in funzione della tutela, del mantenimento e dell'incremento della fauna selvatica sui nostri territori,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 388 del 2000 recuperando i ritardi nell'erogazione delle risorse economiche destinate alle regioni e altre istituzioni delegate ai fini del miglioramento della gestione dell'ambiente, del territorio e della fauna selvatica.

9/2449-C/4. Realacci, Cenni, Mariani, Velo, Zucchi.

Roma, 21 aprile 2010